

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2835

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STEGAGNINI, TASSONE, CERIONI, DAL CASTELLO,
ROSSI, CARAVITA, FALCONIO**

Presentata il 22 settembre 1981

**Nuove provvidenze economiche per il personale militare
impiegato all'estero presso delegazioni, rappresentanze militari,
enti, comandi ed organismi internazionali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — In conseguenza degli impegni assunti nel quadro dell'alleanza atlantica o dell'assistenza tecnico-militare a paesi amici o neutrali, una consistente aliquota di personale militare delle forze armate nazionali è destinata ad operare isolatamente all'estero, in servizio di lunga durata, presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi e organismi internazionali.

Il trattamento economico di questo personale, quale risulta dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, risente oggi più che mai della situazione d'urgenza in cui fu a suo tempo fissato e soprattutto dei limiti derivanti dal notevole impegno finanziario che ne conseguiva.

Tale trattamento, infatti si rivela oggi veramente inadeguato a garantire al personale militare, contrariamente a quanto avviene per quello di altri dicasteri, le con-

dizioni per un dignitoso inserimento sia nell'ambiente di lavoro sia in quello sociale del paese ospitante.

Indipendentemente dal mancato adeguamento degli emolumenti spettanti (assegno di lungo servizio all'estero ed indennità speciale), ciò è soprattutto dovuto al fatto che il personale militare, a differenza di altre categorie, non ha mai fruito di particolari agevolazioni per l'alloggio, per il trasferimento e per i problemi di ordine familiare.

Ed è proprio su quest'ultimo aspetto che si intende ora richiamare l'attenzione del Parlamento. Esso infatti costituisce una palese ed inaccettabile sperequazione di trattamento nei confronti del personale militare, per altro assolutamente priva di qualsiasi motivazione anche di natura giuridica.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Al di là delle considerazioni di ordine economico, si impone quindi con urgenza la necessità di rivedere, integrandola opportunamente, l'attuale normativa d'interesse del personale militare destinato isolatamente all'estero.

A tal fine è stato predisposto l'unito provvedimento legislativo con il quale si tende a dare soluzione definitiva al problema attraverso l'equiparazione, limitatamente ad alcune provvidenze di carattere accessorio, del trattamento economico del suddetto personale a quello dei dipendenti di altri dicasteri in analoghe condizioni.

In particolare l'articolo 1 prevede lo aumento per situazione di famiglia, la indennità di richiamo dal servizio all'estero e le provvidenze scolastiche a favore dei figli del dipendente militare.

L'articolo 2 attribuisce, al personale trasferito, una indennità di sistemazione.

L'articolo 3 estende al personale, durante i trasferimenti, il trattamento pre-

visto per le missioni all'estero; regola altresì il rimborso spettante per le spese di trasporto degli effetti personali comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie.

L'articolo 4 riguarda l'entità dei rimborsi per i trasferimenti effettuati con autovettura di proprietà.

L'articolo 5 stabilisce i periodi di licenza e il relativo trattamento economico al personale militare all'estero.

L'articolo 6 prevede la concessione di un contributo per le spese di abitazione sostenute dal personale, in conseguenza del suo trasferimento all'estero.

L'articolo 7 regola talune provvidenze spettanti ai familiari in caso di decesso del personale militare durante il servizio all'estero.

L'articolo 8 tutela il personale dai danni conseguenti a disordini o fatti bellici.

L'articolo 9 indica la decorrenza del provvedimento e le norme da abrogare.

L'articolo 10 fissa in 4 miliardi e 200 milioni l'onere del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al personale militare destinatario della legge 8 luglio 1961, n. 642, competono gli aumenti per situazione di famiglia e l'indennità di richiamo dal servizio allo estero stabiliti per il personale del Ministero degli affari esteri agli articoli 173 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nei limiti ed alle condizioni ivi previsti e riferiti all'assegno di lungo servizio allo estero di cui alla lettera b), primo comma, dell'articolo 1 della predetta legge 8 luglio 1961, n. 642.

Al personale militare di cui al precedente comma competono altresì le provvidenze scolastiche di cui all'articolo 179 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nei limiti ed alle condizioni ivi previsti.

ART. 2.

Al personale militare di cui al precedente articolo 1, trasferito all'estero o da una ad altra sede estera, compete una indennità di sistemazione nella misura di un settimo dell'importo annuo dell'assegno di lungo servizio all'estero comprensivo degli eventuali aumenti per situazione di famiglia di cui al precedente articolo 1 e nelle misure rispettivamente di un sesto e di un quinto per il personale destinato in sedi disagiate e in sedi particolarmente disagiate determinate col decreto di cui all'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Le misure dell'indennità di cui al comma precedente sono ragguagliate agli importi dell'assegno di lungo servizio allo estero in vigore il giorno successivo a quello di arrivo nella sede estera e sono ridotte del 40 per cento per il personale che fruisce di alloggio a carico dello Stato e del 20 per cento per coloro che fruiscono di alloggio in locazione da parte dell'amministrazione.

Qualora il dipendente non abbia raggiunto la residenza all'estero per effetto di disposizioni dell'Amministrazione o per causa di forza maggiore e comprovi di aver già effettuato spese a valere sulla indennità di sistemazione, il Ministro della difesa determina l'ammontare delle spese stesse da ammettere a rimborso. Tale ammontare non può, comunque, superare la metà dell'indennità.

ART. 3.

Il personale militare di cui al precedente articolo 1, ha diritto, per il raggiungimento della sede di servizio all'estero, per il trasferimento da una ad altra sede all'estero e per il rientro definitivo in Italia al trattamento previsto per le missioni all'estero.

Spetta inoltre il rimborso:

a) delle spese effettivamente sostenute per il trasferimento con i mezzi usuali e più economici, da qualunque lo-

calità in Italia alla sede di servizio allo estero e viceversa, degli effetti personali, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie fino ad un massimo di chilogrammi 2.000 per gli ufficiali di grado non inferiore a colonnello, di chilogrammi 1.500 per tutti gli altri ufficiali e di chilogrammi 1.000 per i sottufficiali ed i militari di truppa. I predetti quantitativi sono ridotti ad un terzo per i trasferimenti da una ad altra sede all'estero e si intendono al netto di imballaggio, il cui peso non può comunque superare i tre quarti di quello netto degli oggetti spediti. Ove i documenti di spedizione indichino, invece del peso, il volume, un metro cubo si considera equivalente a chilogrammi 150. Qualora il Ministero della difesa autorizzi il viaggio in aereo, spetta il rimborso del trasporto, oltre degli effetti personali avanti indicati, del bagaglio al seguito del dipendente fino ad un massimo di chilogrammi 30, in eccedenza al bagaglio trasportato in franchigia;

b) delle spese effettivamente sostenute per l'imballaggio, comprensivo di manodopera e materiale, degli effetti personali di cui alla precedente lettera a); per la presa e resa a domicilio, per le operazioni di dogana, per il carico e lo scarico lungo l'itinerario per ogni altra operazione necessaria per la spedizione, per il recapito nonché per l'eventuale magazzino fino ad un massimo di trenta giorni. Spetta altresì il rimborso per l'assicurazione degli effetti personali sopra indicati per i tragitti fuori del territorio nazionale, secondo i massimali stabiliti periodicamente con i decreti di cui al quinto comma dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Compete inoltre il pagamento delle spese di trasporto di una autovettura; per il personale che viene trasferito dall'Italia ad una sede estera il pagamento compete solo per il trasporto di una autovettura di marca nazionale.

Qualora la durata prevista della destinazione all'estero sia superiore ad un anno, il militare può trasferire la fami-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

glia all'estero, con diritto al rimborso, sulla base delle modalità previste ai commi precedenti, delle spese di viaggio per la moglie ed i figli conviventi a carico e delle spese di cui alle precedenti lettere a) e b) per la spedizione degli effetti personali, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, fino ad un massimo di chilogrammi 500 a persona e, nel caso di viaggio autorizzato per via aerea, per il trasporto fino ad un massimo di chilogrammi 15 a persona di bagaglio al seguito, in eccedenza al bagaglio trasportato in franchigia.

ART. 4.

Per i trasferimenti all'estero del personale militare e della sua famiglia, per i quali sia stato autorizzato l'impiego per via ordinaria dell'autovettura di proprietà si applicano le disposizioni di cui all'articolo 194 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

ART. 5.

Il personale militare di cui al precedente articolo 1 ha diritto dopo un anno di permanenza all'estero e per ciascun anno successivo ad una licenza ordinaria di 30 giorni, oltre ai giorni strettamente necessari per i viaggi di andata e ritorno; per il personale in servizio nelle sedi disagiate e in quelle particolarmente disagiate stabilite per il personale del Ministero degli affari esteri ai sensi del primo comma dell'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il predetto periodo di licenza è aumentato rispettivamente della metà e dei due terzi.

I periodi di licenza ordinaria possono essere cumulati fino ad un massimo di sei mesi.

Il personale inviato in licenza ordinaria conserva per intero l'assegno di lungo servizio all'estero, comprensivo degli eventuali aumenti per situazioni di famiglia, per tutto il periodo della licenza spettantegli. In caso di cumulo dei periodi di licenza ordinaria il predetto asse-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

gno viene ridotto di un terzo per il periodo eccedente le due licenze annuali calcolate nelle misure previste dal precedente primo comma.

L'assegno di cui al precedente comma non è dovuto durante le licenze straordinarie ad eccezione di quelle per infermità durante le quali l'assegno stesso viene corrisposto per intero per tutto il primo mese e ridotto del 20 per cento per il periodo successivo.

Al personale militare in servizio allo estero inviato in licenza spetta ogni biennio, ed a quello che si trova in sede particolarmente disagiata ogni 18 mesi, il parziale rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno dall'Italia anche per i familiari conviventi ed a carico. Il relativo diritto è acquisito rispettivamente dopo 18 e 12 mesi, ancorché i viaggi siano stati effettuati anteriormente.

Le spese predette sono rimborsate nella misura di due terzi per il personale in servizio nei paesi dell'Europa e del Mediterraneo e di quattro quinti per quelli in servizio negli altri paesi.

ART. 6.

Al personale militare di cui al precedente articolo 1 che per l'abitazione vuota o mobiliata sopporti una spesa superiore al 20 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero, comprensivo degli eventuali aumenti per situazioni di famiglia e dell'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, spetta un contributo da parte dello Stato.

Il contributo è commisurato ai quattro quinti della differenza fra il canone di locazione e un ammontare pari al 18 per cento degli emolumenti di cui al comma precedente. Nel caso in cui il canone superi il 25 per cento di detti emolumenti, il contributo è concesso, per la parte compresa tra il 25 per cento e il 30 per cento, in ragione di tre quinti; il suddetto limite del 30 per cento è elevato al 32,50 per cento e al 35 per cento per il personale che presta servizio ri-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

spettivamente in sedi disagiate e particolarmente disagiate.

Il contributo è dovuto in costanza del contratto di locazione nel periodo compreso tra il giorno di arrivo nella sede di servizio all'estero e quello di cessazione dalla destinazione. Esso viene corrisposto anche durante la licenza e nei periodi in cui è sospeso o diminuito lo assegno di lungo servizio all'estero.

La concessione del contributo di cui al presente articolo è disposta a domanda con decreto del Ministro della difesa previo parere del capo di stato maggiore della difesa, sentiti i capi delle competenti rappresentanze diplomatiche nonché i capi delle delegazioni, rappresentanze od altri organismi militari all'estero, tenendo presenti le condizioni locali sulla rispondenza dell'alloggio alle necessità del personale interessato, alle esigenze di rappresentanza ed alla congruità del canone in relazione alle condizioni ed alle esigenze predette.

ART. 7.

In caso di decesso del personale militare durante il servizio all'estero, è dovuta ai familiari una somma pari ad una mensilità dell'assegno di lungo servizio all'estero spettante al dipendente stesso. I familiari a carico hanno altresì diritto al pagamento delle spese di viaggio e di trasporto degli effetti nelle condizioni e nei limiti fissati nell'articolo 3, compresa la quota di effetti che sarebbe spettata alla persona deceduta.

Sono a carico dell'Amministrazione le spese di trasporto per qualsiasi località in Italia o, nei limiti di esse, per un altro paese, della salma del dipendente deceduto in servizio all'estero o di familiari a carico.

Sono comprese nelle spese di trasporto quelle relative agli adempimenti necessari per effettuare il trasporto stesso.

ART. 8.

Al personale militare di cui al precedente articolo 1 che abbia subito danni ai propri beni in conseguenza di disor-

dini, fatti bellici nonché di eventi connessi con la sua posizione all'estero, è concesso un indennizzo proporzionale alla entità del danno, sempre che lo stesso non abbia trovato integrale riparazione in sede giudiziale o extragiudiziale.

Per la determinazione della misura dell'indennizzo danni è nominata, di volta in volta, una commissione con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro e composta: di un generale di corpo d'armata o grado equiparato che la presiede, di tre generali di brigata o gradi equiparati, di un consigliere della Corte dei conti, del direttore della Ragioneria centrale e di un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparato. Un ufficiale non inferiore a maggiore o grado equiparato ha la funzione di segretario della commissione.

Le disposizioni di cui al comma ottavo dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano, nei limiti e con le modalità stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, numero 932, anche ai familiari a carico i quali subiscono infermità o perdita dell'integrità fisica in conseguenza delle circostanze indicate nel primo comma.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono abrogati gli articoli 5 e 9 della legge 8 luglio 1961, n. 642.

ART. 10.

Alla copertura dell'onere annuo di lire 4.200 milioni derivante dalla presente legge si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario in corso.